

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, PROCACCI,
MASCAGNI e SALVUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1981

Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Senato è diretto a sostituire la normativa che sino ad oggi ha regolato la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni (il cosiddetto « diritto di stampa »), perchè tale normativa sempre più si è andata rivelando nettamente inadeguata rispetto all'obiettivo di fornire una completa e sicura documentazione della produzione editoriale nazionale e di far da supporto a un sistema di informazione bibliografica scientificamente fondato.

La disciplina in vigore, infatti, è ancora, con poche modifiche, quella fissata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374: cioè una legge che — in coerenza, del resto, con gli orientamenti politici del governo dell'epoca — aveva finalità più di controllo amministrativo e politico sulla stampa che di conservazione dei beni librari e di promozione culturale. Basta pensare che il primo articolo di quella legge stabiliva, per lo stampatore, l'obbligo di consegnare ben otto

esemplari di ogni stampato o pubblicazione, destinati: uno al Ministero della cultura popolare, tre alla Prerettura, uno alla Procura, tre al Provveditorato agli studi. Ma solo le ultime tre copie avevano una destinazione culturale e venivano infatti consegnate, dopo l'espletamento dei controlli e delle pratiche amministrative, alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alla Biblioteca della provincia dove l'opera era stata pubblicata.

Le poche correzioni apportate a queste norme nel 1945, col decreto luogotenenziale del 31 agosto di quell'anno, n. 660, hanno solo parzialmente semplificato e modificato queste procedure. Le copie di cui è obbligatoria la consegna sono state ridotte a cinque, di cui una alla Procura e quattro alla Prefettura: sono però rimaste in vigore modalità (l'invio degli esemplari d'obbligo agli organi amministrativi decentrati e poi da questi alle biblioteche) che non solo rispondono a una logica più amministrativa

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che culturale, ma determinano — come da tempo viene denunciato — gravi ritardi nella disponibilità per il pubblico, presso le biblioteche, delle opere di più recente pubblicazione. Inoltre tali modalità di fatto favoriscono fenomeni anche vistosi di evasione dall'obbligo. A ciò si aggiungono gli inconvenienti determinati da norme ormai anacronistiche o che sono, comunque, di applicazione assai difficoltosa. Il risultato è che inadempienze, disfunzioni, sprechi, ritardi si sono andati moltiplicando. È stato calcolato, da esperti del settore, che l'evasione della consegna degli esemplari d'obbligo giungerebbe a toccare il 20 per cento: mentre il tempo necessario perchè una nuova edizione divenga accessibile al pubblico presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma è ormai diventato, come gli stessi dirigenti della Biblioteca hanno recentemente dichiarato, mediamente superiore ai sei mesi.

Nonostante le ripetute denunce dei bibliotecari, degli studiosi, degli utenti, il Governo è ormai da molto tempo inadempiente rispetto all'impegno di predisporre una nuova legge che sostituisca quella del 1939. Dal 1964 in poi diverse commissioni sono state costituite per studiare la materia, ma è poi sempre mancata l'iniziativa politica, e anche i decreti istituiti dal Ministero per i beni culturali e ambientali non hanno portato, al riguardo, alcuna sostanziale innovazione. Le gravi disfunzioni determinate dalla sopravvivenza della vecchia legge del 2 febbraio 1939 aggravano così ulteriormente le carenze, assai rilevanti, del sistema bibliotecario italiano.

Il disegno di legge che presentiamo si propone di porre rimedio a tali disfunzioni e di offrire una delle basi indispensabili per un servizio di lettura e di informazione bibliografica che sia realmente adeguato ai bisogni di un paese moderno e culturalmente avanzato. Per questo sin dal primo articolo si mette in evidenza che l'obiettivo è di rovesciare la logica amministrativa e di controllo della legge del 1939 e di finalizzare la consegna obbligatoria alla costituzione di archivi centrali e territoriali della produzione editoriale nazionale che siano

in grado di fornire un'informazione bibliografica completa e di favorire l'accesso di tutti i cittadini all'istruzione e alla cultura.

Per questo le copie d'obbligo vengono ridotte a quattro, ma tutte destinate al sistema bibliotecario; per sveltire le procedure la consegna deve essere effettuata direttamente alle biblioteche, senza passare attraverso le Prefetture. Sono titolari delle copie d'obbligo: le due Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze; la biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o altra biblioteca pubblica della provincia a tale ufficio specificamente designata; la biblioteca che, su proposta di ciascuna regione, sarà chiamata a funzionare come archivio regionale del libro. Con queste indicazioni, mentre si vuole assicurare la continuità del deposito presso la biblioteca di ciascuna provincia che ormai da molti decenni è titolare della terza copia, si intende promuovere la costituzione anche di archivi regionali ai quali andrà la quarta copia. Naturalmente l'obbligo di consegna della quarta copia andrà in vigore — come è precisato all'articolo 9 — solo dal momento in cui saranno poste in atto disposizioni e strutture adeguate per il funzionamento delle biblioteche chiamate a fungere da archivi regionali.

Per le opere edite dall'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e anche da enti o istituzioni che fruiscono di contributi finanziari dello Stato, è inoltre previsto l'obbligo aggiuntivo della consegna di altre due copie alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati, le quali debbono però assicurare, compatibilmente con le funzioni del Parlamento, l'accesso e l'uso pubblico. Altri articoli del disegno di legge che presentiamo, sono diretti a introdurre una maggiore precisione nelle norme che regolano la consegna obbligatoria degli stampati, al fine di eliminare incertezze e possibilità di evasione; mentre l'articolo 9 delega il Governo, sentito il parere delle Regioni, del Consiglio nazionale per i beni culturali, delle competenti Commissioni parlamentari, ad emanare decreti legislativi per la deter-

minazione delle biblioteche destinarie della terza e della quarta copia, per la regolamentazione dei compiti delle due Biblioteche centrali e dell'Istituto per il catalogo, per il riordinamento del patrimonio librario della Presidenza del Consiglio, del Ministero di grazia e giustizia, del Provveditorato generale dello Stato.

Concludiamo, brevemente, con due considerazioni. La prima riguarda il necessario raccordo fra una nuova e più valida disciplina della consegna obbligatoria e il funzionamento complessivo del sistema bibliotecario: è chiaro che anche norme molto più aggiornate di quelle sinora vigenti non potranno dare risultati adeguati se non si creeranno diverse condizioni di organizzazione e di funzionamento, sia per le biblioteche centrali sia per quelle decentrate. È indispensabile un salto di qualità nella politica per le biblioteche, se non si vuole che cresca drammaticamente il ritardo che l'Italia già registra rispetto ad altri paesi.

La seconda considerazione riguarda i limiti settoriali che caratterizzano questo disegno di legge, limiti dei quali siamo ben consapevoli. È chiaro, infatti, che una legge che riguarda le pubblicazioni a stampa è in partenza limitativa rispetto a una visione più generale del problema: le pubblicazioni di cui garantire la conservazione, la documentazione e l'accessibilità non debbono essere solo gli stampati, ma qualsiasi documento che si esprima attraverso la scrittura, le immagini e il suono, che sia prodotto con procedimento che ne moltiplichino le copie e che sia destinato alla diffusione in pubblico. Nei settori diversi da quello librario la situazione è, senza dubbio, ancora più arretrata: basta pensare alla situazione

della Discoteca di Stato e alle assurde e anacronistiche norme che la regolano, oppure alle condizioni della cineteca nazionale o ai passi ancora molto limitati sinora compiuti nel campo degli archivi fotografici, radiofonici e televisivi.

Una legge d'assieme sarebbe senza dubbio auspicabile, in linea di principio, e bisognerà arrivarci. Abbiamo però ritenuto opportuno, in questo momento, procedere per proposte separate: perchè non servirebbe a nulla (anzi finirebbe solo col creare ulteriore disordine e col giustificare le evasioni) stabilire un obbligo di consegna generalizzato, cioè esteso anche al nastro, al disco, alle pellicole cinematografiche, eccetera, senza avere neppure parzialmente predisposto strutture, mezzi e personale adeguati per garantire l'archiviazione e la pubblica fruibilità. Del resto, abbiamo già posto anche in sede parlamentare il problema della riforma della Discoteca di Stato, impegnando anche il Governo, con un ordine del giorno approvato dalla Commissione Istruzione del Senato, a far conoscere entro breve tempo le proprie posizioni di merito su questo problema. Iniziative consimili abbiamo già preso o ci ripromettiamo di prendere anche in altri campi.

Per questo il disegno di legge che ora presentiamo (e sul quale ci auguriamo che possa esserci al più presto, per le ragioni di urgenza già sottolineate, un voto positivo del Senato) riguarda il campo abbastanza tradizionale delle pubblicazioni e degli stampati; ma intendiamo presentare entro breve tempo disegni di legge di analoga impostazione anche per gli altri settori sopra indicati, a partire da quello del disco e del nastro.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

La consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni alle biblioteche indicate nella presente legge persegue scopi esclusivamente culturali. Essa è disposta al fine di costituire archivi centrali e territoriali della produzione editoriale nazionale, di garantire la completezza dell'informazione bibliografica e di favorire l'accesso di tutti i cittadini all'istruzione e alla cultura.

Art. 2.

Ai fini della presente legge si intende per stampato o pubblicazione ogni documento riprodotto in più copie, tipograficamente o con altro procedimento meccanico e fisico-chimico; sono incluse le edizioni anastatiche, le riedizioni e ristampe, ivi comprese quelle identiche a precedenti edizioni, le opere rare e di pregio, incluse quelle eseguite in ristretto numero di copie anche non destinate al commercio.

L'obbligo della consegna riguarda l'opera nella sua interezza, così come viene distribuita in pubblico, ivi compresi allegati ed annessi anche su materiale non cartaceo.

Art. 3.

Dall'obbligo della consegna sono esclusi gli stampati e i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità, agende e calendari non illustrati, registri e moduli d'ufficio e di commercio, carte da gioco, mappe catastali, carte valori, francobolli, foto di carattere privato, lettere di credito, assegni, buoni di lotterie e di corse, titoli azionari, partecipazioni di nascita, matrimonio e morte, biglietti da visita, carte da lettere e buste intestate, etichette e fascette, carte da involgere o da parati comunque impresse.

Art. 4.

L'editore di ogni stampato o pubblicazione ha l'obbligo della consegna diretta e gratuita di quattro copie di ogni stampato così destinate: una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma; una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; una alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia in cui ha sede o residenza il soggetto tenuto all'obbligo o comunque ad altra biblioteca pubblica della stessa provincia, individuata secondo le modalità stabilite nel punto 1) del successivo articolo 9; una alla biblioteca pubblica destinata a funzionare come archivio regionale della produzione libraria, individuata nei modi previsti dal punto 1) del successivo articolo 9. L'obbligo di consegna della quarta copia entrerà in vigore solo con la istituzione dell'archivio regionale della produzione libraria e nei tempi previsti dall'articolo 9. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di una copia alla biblioteca pubblica della provincia.

L'obbligo di cui al precedente comma non si considera adempiuto nel caso di invio di copie comunque incomplete o difettose.

Nel caso di cartoline o di immagini religiose la consegna obbligatoria è limitata alla sola copia destinata alla biblioteca pubblica situata nella provincia in cui ha sede o residenza l'editore. Qualora però si tratti di cartoline illustrate che riproducano con fotografia o con disegno o con altro sistema monumenti, opere d'arte, paesaggi, complessi urbani, vedute panoramiche, costumi tipici o altri oggetti aventi interesse storico e culturale, si applica l'obbligo della consegna di quattro copie secondo quanto disposto nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Qualora di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura o altri elementi, le copie da consegnare devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio. Nel caso che tale tiratura abbia le caratteristiche previste dal successivo articolo 8, l'editore può fruire del-

l'agevolazione ivi indicata. In tale ipotesi egli dovrà consegnare altre due copie di una delle tirature di minor prezzo.

Art. 6.

Per le opere edite a cura delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche a carattere economico, l'obbligo della consegna è a carico di tali enti ed amministrazioni, anche nel caso di pubblicazioni affidate a editori privati.

Fermo restando l'obbligo della consegna di cui al precedente articolo 4, gli enti e le amministrazioni di cui sopra dovranno altresì provvedere all'invio diretto e gratuito di due esemplari di ogni stampato rispettivamente alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca del Senato della Repubblica. Tale obbligo è esteso agli enti o agli istituti che godono di contributi finanziari sul bilancio dello Stato.

Art. 7.

Tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza della presente legge debbono adempiere all'obbligo della consegna prima dell'inizio della diffusione al pubblico dello stampato.

Ogni esemplare degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve recare sul verso del frontespizio, o in mancanza di questo sull'ultima pagina del testo, l'esatta e visibile indicazione del nome e del domicilio legale dell'editore e della data di effettiva pubblicazione, e deve recare la dicitura: « esemplare fuori commercio per la consegna agli effetti di legge ».

Le biblioteche destinatarie degli esemplari d'obbligo entro 15 giorni dalla consegna di ciascuno stampato rilasciano apposito attestato all'editore dell'avvenuto deposito.

Art. 8.

Nel caso di pubblicazioni rare e di pregio, particolarmente costose ed eseguite in ristretto numero di copie, il Ministro per i beni culturali e ambientali, su richiesta dell'editore interessato e su conforme parere

del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può autorizzare la consegna di due soli esemplari. In tal caso le due copie sono destinate l'una alla biblioteca pubblica che svolge le funzioni di archivio regionale del libro (e, prima del funzionamento di tale archivio, alla biblioteca pubblica della provincia in cui ha sede o residenza l'editore), l'altra a una delle due Biblioteche nazionali centrali indicata volta per volta dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge, allo scopo di:

1) individuare, su proposta di ciascuna Regione anche a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, le biblioteche pubbliche di ciascuna provincia destinatarie del terzo esemplare d'obbligo e quelle destinate a funzionare come archivio regionale della produzione libraria, alle quali andrà invece il quarto esemplare, come previsto nel primo comma dell'articolo 3. Fino all'entrata in vigore del decreto delegato, la terza copia continuerà ad essere consegnata alla biblioteca pubblica che ne è destinataria al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il decreto determinerà altresì a partire da quale data, per ciascuna Regione, entrerà in vigore l'obbligo di consegna della quarta copia;

2) regolamentare — sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali — i compiti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e delle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, garantendo il coordinamento di tali istituti tra di loro e con le altre biblioteche destinatarie degli esemplari d'obbligo;

3) impartire, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, disposizioni dirette a garantire che il patrimonio librario, depositato presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Provveditorato genera-

le dello Stato, del Ministero di grazia e giustizia in forza delle precedenti disposizioni di legge sul deposito obbligatorio degli stampati, sia riordinato in funzione dell'uso pubblico di tale patrimonio, dando priorità all'esigenza della maggiore completezza dell'archivio nazionale del libro.

I decreti di cui al comma precedente saranno sottoposti, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della delega, al parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

Ar. 10.

Ogni violazione alle norme della presente legge comporta una ammenda, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, pari a cinque volte il valore dello stampato, e comunque per una somma non inferiore a lire 100.000 per ogni stampato. L'ammenda non esonera dalla consegna dello stampato.

A rilevare l'infrazione dell'obbligo di cui alla presente legge è competente, su segnalazione di una delle biblioteche destinatarie delle copie d'obbligo, l'amministrazione provinciale della provincia nel cui territorio ha sede o residenza il soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 11.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, con proprio regolamento, a disciplinare e agevolare l'accesso e l'uso pubblico delle rispettive biblioteche, compatibilmente con le esigenze prioritarie connesse con lo svolgimento delle funzioni del Parlamento.

Art. 12.

Sono abrogati la legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni, l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Le funzioni svolte dalla Commissione consultiva, di cui all'articolo 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni, e ogni altra funzione consultiva per le materie contemplate dalla presente legge sono esercitate dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.